

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>03</u> del Registro	OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021.- Aggiornamento della dotazione organica.
Data <u>20/01/2020</u>	

L'anno duemilaventi, il giorno Venti del mese di Gennaio, alle ore 1230

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME		CARICA	P	A
ADAMO	SEBASTIANO	Sindaco	X	
PULVINO	ANTONINO	Vice Sindaco	X	
DI PRIMA	ROSA MARIA	Assessore	X	
MARTORANA	LUCIA RITA	Assessore	A	X
BARBERI F	CANDIDO SALV.	Assessore	A	X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021 – Aggiornamento della dotazione organica.

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che *“gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 che attribuisce agli organi di revisione contabile l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa;
- l'art. 6 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 35 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.09, e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e ss.mm.ii. il quale ha disposto che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato:

- *5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*
- *5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:*
- *“557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*
- *5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.*
- *5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per*

cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

- 5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.
- 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

VISTO, relativamente alle assunzioni-a tempo determinato, l'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014 come convertito, che prevede che le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 (il comma prevedeva che gli enti potevano procedere ad assunzioni a tempo determinato nel limite del 50% della spesa a tale titolo sostenuta nel 2009). In quest'ultimo caso, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009, come chiarito dalla Corte dei Conti;

VISTO l'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. E fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

VISTO l'art. 1, comma 426 della Legge 190/2014 che dispone testualmente: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica";

VISTO il D.L. 78/2015 pubblicato sulla GURI n. 140 del 19.06.2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito con modificazioni dalla legge 125/2015;

VISTO in particolare, l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 78/2015, come convertito che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate ai fini assunzionali del triennio precedente (2011/2013);

RILEVATO che la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari Regionali ha fornito indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richiamato chiarendo che: "Le regioni (...) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma (...). Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015". Prosegue la Circolare: "Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le

assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle". Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti";

VISTO l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che dispone testualmente quanto segue: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 479, lett. d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone: "per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO altresì dell'art. 22, commi 2-3-3bis del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 che ha testualmente disposto:

- "All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento".
- All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento".
- A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 863 della Legge 205/2017 (legge di stabilità per il 2018) ha testualmente disposto: "all'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 », estendendo di fatto ai

comuni da 3.000 a 5.000 abitanti gli ampliamenti delle capacità assunzionali disposte dal D.L. N. 50/2017 per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti;

RILEVATO che a seguito delle modifiche anzi richiamate, l'art. 1, comma 228 della legge 208/2015 dispone quanto segue: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa ((tra 1.000 e 5.000)) abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018"*

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: *" gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale "*;
- le deliberazioni n. 119/2015 e 306/2015 della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con le quali era stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424 e ss. dell'art. 1 della Legge 190/2014 trovano applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;
- La deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - *"il riferimento al triennio precedente inserito nell'art. 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3 , comma 5 del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni"*;
 - *con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità;*
- La deliberazione n. 25/2017 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - a) *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 - b) *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 - c) *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini "*

VISTO l'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 e ss.mm.ii. secondo il quale *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le*

amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013;

VISTO l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale dispone che *"Nella fase di prima attuazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli 30, 33, 34_ e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilità regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che *"Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed Integrazioni;*

PRESO ATTO dell'art. 6, commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispongono testualmente quanto segue:

- *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
- *3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna -amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale ".*

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 6- ter del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la*

semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali"

CONSIDERATO che:

- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica di cui all'art. 6-ter (che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) sono state adottate, giusto comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei conti, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27.7.2018;
- dalle citate linee di indirizzo si desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal d.lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".
Si deve inoltre considerare che "è evidente che gli atti (di programmazione del fabbisogno) adottati (prima della entrata in vigore delle Linee guida) conserveranno, sulla base del principio *tempus regit actum*, la loro piena efficacia, anche successivamente all'entrata in vigore delle linee di indirizzo in oggetto". In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel paragrafo "2.3 Sanzioni".
- Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.
- Il punto 2 delle linee guida chiarisce che nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge.

PRESO ATTO che l'ultima dotazione organica dell'Ente, adottata con delibera di G.C. n. 58 del 05/11/2018 e modificata in ultimo con la delibera di G.C. n. 20 del 01/04/2019 e riassunta nella tabella di cui all'allegato "A";

DATO ATTO che

- questo Ente ha rispettato, nell'anno 2017, i vincoli di finanza pubblica di cui ai commi 707 e ss. della Legge 208/2015;
- questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 267/2000, come ricavabile dai dati del rendiconto di gestione 2017 approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 28/11/2018;

- con delibera di G.C. n. 61 del 19/11/2018, si è dato atto, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art.16 della legge 183/2011, che presso questo Ente, con riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato in atto in servizio, non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti è/o dirigenti in eccedenza e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
- non sono presenti vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che i dati sulla spesa di personale rilevati dai consuntivi degli anni precedenti sono quelli riportati di seguito:

Rendiconto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa personale a rendiconto	755.436,73	747.880,72	733.236,22	723.796,55	689.596,68	577.804,82	581.555,49

E che pertanto la media del triennio 2011/2013 è la seguente:

2011	2012	2013	Media triennio 2011/2013
755.436,73	747.880,72	733.236,22	745.517,89

RILEVATO che la spesa del personale nel consuntivo 2017 è di € 581.555,49 e che, pertanto, risulta minore rispetto alle media del triennio 2011-2013 che risulta pari a € 745.517,89;

RITENUTO di prevedere per gli anni 2020 e 2021, le seguenti assunzioni di personale:

- un collaboratore professionale Cat."B" da assegnare all'Area Contabile, mediante concorso esterno - anno 2021;
- un istruttore di Vigilanza Cat. "C" da assegnare all'Area di Vigilanza, mediante concorso interno - anno 2020;
- un operaio qualificato Cat "B" da assegnare all'Area Tecnica, attraverso mobilità volontaria tra Enti e successiva stabilizzazione – anno 2020;
- un ausiliario al traffico Cat. "B" da assegnare al Settore di Vigilanza, mediante concorso esterno – anno 2021.

RITENUTO approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, mediante l'aggiornamento della dotazione organica vigente con la previsione di n. 3 nuovi posti di Cat. "B" per far fronte alle nuove esigenze, dovute alla normativa in vigore ed ai pensionamenti intercorsi in questo Ente, che comportano la rideterminazione e ridefinizione della dotazione organica del Comune di Motta d'Affermo, sia nel Settore Tecnico, sia nel Settore Finanziario che mediante l'assunzione nel Settore di Vigilanza di una Cat. "C" mediante selezione interna.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di riproporre la proposta deliberativa di cui sopra, poiché la stessa è stata pubblicata on-line dopo i termini previsti dalle disposizioni Legislative vigenti nella Regione Siciliana e pertanto il provvedimento n. 82 del 30/12/2019 risulta nullo;

PRENDERE ATTO e approvare le superiori premesse che qui si intendono integralmente riportate, mediante l'aggiornamento della dotazione organica e relativa istituzione di tre nuovi posti di Cat. "B",

per far fronte alle nuove esigenze che gli Uffici hanno evidenziato ed ai numerosi adempimenti previsti dalle nuove disposizioni legislative vigenti;

APPROVARE, il Piano Triennale di fabbisogno di personale 2019/2021 prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzione a tempo indeterminato in premessa esplicitati, la copertura dei seguenti posti per gli anni 2020 - 2021:

- un collaboratore professionale Cat."B" da assegnare all'Area Contabile, mediante concorso esterno – anno 2021 ;
- un ausiliario al traffico Cat. "B" da assegnare al Settore di Vigilanza, mediante concorso esterno –anno 2021;
- un istruttore di Vigilanza Cat. "C" da assegnare all'Area di Vigilanza, mediante concorso interno –anno 2020;
- un operaio qualificato Cat "B" da assegnare all'Area Tecnica, attraverso mobilità volontaria tra Enti e successiva stabilizzazione – anno 2020.

DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra e dalla modifica alla Dotazione Organica rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e s.m.i. , in tema di contenimento della spesa del personale come attestato dal Responsabile pro-tempore del Settore Finanziario e dal Revisore dei Conti;

DEMANDARE ai responsabili dell'Area Amm.va e dell'Area Contabile, ciascuno per le proprie competenze, l'attivazione delle azioni e l'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

TRASMETTERE la presente alle OO.SS. e alle RSU dell'Ente.=

Il Proponente



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021.- Aggiornamento della dotazione organico.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44	Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____
ATTESTA Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Somma impegnata con il presente provvedimento € _____
di € _____	Somma disponibile = _____
all'intervento _____ Cap. _____	Data _____
competenza _____ residui _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
	Data <u>14-01-2020</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
	Data <u>14-01-2020</u> Il Responsabile <u>[Signature]</u>

Comune di Motta d'Affermo

PARERE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019-20201 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

IL REVISORE.

- Vista la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto: " PARERE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019-20201 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA."
- Vista la dotazione organica del personale a tempo indeterminato del Comune di Motta d'Affermo, adottata con delibera di G.C. n. 58 del 05/11/2018 e modificata in ultimo con la delibera di G.C. n. 20 del 01/04/2019, che non presenta situazioni di soprannumero e/o eccedenze;
- Dato atto che:
 - questo Ente ha rispettato nell'anno 2018 i vincoli di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti della L. 208/2015;
 - questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art n. 242 del D.Lgs n. 267/2000, come ricavabile dai dati del Rendiconto di gestione 2017 approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 28/11/2018 e dai dati del rendiconto di gestione 2018 approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 23/12/2019;
 - non sono presenti vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

Verificato il rispetto dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzione a qualsiasi titolo ed in particolare:

- l'Ente rispetta i vincoli generali in materia di contenimento della spesa del personale, essendo la presente programmazione dei fabbisogni consentita dalle disposizioni normative vigenti;
 - l'Ente non versa in condizioni deficitarie e di dissesto;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e quello di regolarità contabile espresso dal dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ciò premesso.

Esprime

- Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, parere favorevole all'adozione della delibera avente ad oggetto: " PARERE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2019-20201 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA."

Motta d'Affermo, li 29/12/2019

Il Revisore dei Conti
Maria Patti

6155047
604

Dotazione Organica

PROFLO PROFESSIONALE

	Categoria	Posti Previsti	Posti Occupati	Posti Vacanti	Modalità Copertura
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	1	1	1	Concorso Esterno
Istruttore Amministrativo	C	1	3		
Istruttore Amministrativo	C	3 Part/Time- 24 Ore Sett.	1		
Collaboratore Amministrativo	B	1	2		
Operatore	A	2- Part/Time- 24 Ore Sett.	1* Part Time 12 Ore Sett. 1	1	CONCORSO ESTERNO
Istruttore Direttivo Contabile	D	2	1* Part Time 12 Ore Sett.		
Istruttore Contabile	C	1	1		
Istruttore Contabile	C	1	1		
Collaboratore Professionale	B	1	2		
Operatore	A	2- Part/Time-24 Ore Sett.2	1		
Istruttore Direttivo Tecnico	D	1	1* Part Time 12 Ore Sett.		
Istruttore Tecnico	C	1	1		
Conduttore Macchine Complesse	B	1	1		
Operatore Ecologico	A	1	1		
Operatore	A	1- Part/Time- 24 Ore Sett.	1	1	Concorso Esterno
Istruttore Vigilanza	C	1	1		
Auxiliare del Traffico	B	1	19	18	
Totale		22			

Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021.- Aggiornamento della dotazione organico.Profilo professionale	Qualifica	Posti Previsti	Posti occupati	Posti Vacanti	Modalità Copertura
<u>Istruttore Direttivo Amministrativo</u>	D	1		1	Concorso Esterno
Istruttore Amministrativo	C	1	1		
Istruttore Amministrativo	C	3 Part/time -24 Ore Sett.	3		
Collaboratore Amministrativo	B	1	1		
Operatore	A	2 Part/time – 24 Ore Sett.	2		
<u>Istruttore Direttivo Contabile</u>	D	2	2 (di cui n. 1 Part.Time 12 ore Sett.)		
Istruttore Contabile	C	2	1 Part/time 12 Ore Sett.	1	Concorso Esterno
Collaboratore Professionale	B	2	1	1	Concorso Esterno
Operatore	A	2 Part/time 24 Ore Sett.	2		
<u>Istruttore Direttivo Tecnico</u>	D	1	1		
Istruttore Tecnico	C	1 Part/Time 16 Ore Sett.	1 Part/Time 16 Ore Sett.		
Conduttore Macchine Complesse	B	1	1		
Operaio Qualificato	B	1 Part/time 24 Ore Sett.		1	Mobilità volontaria tra Enti e successiva stabilizzazione.
Operatore Ecologico	A	1	1		
Operatore	A	1 Part/time 24 Ore Sett.	1		
<u>Istruttore Vigilanza</u>	C	2		2	N. 1 Concorso Esterno e N 1 Concorso Interno
Ausiliario del Traffico	B	2	1	1	Concorso Esterno
Totale		26	19	7	

Allegato "B"
Nuova Dotazione Organica

Letto, approvato e sottoscritto :

F.to Il PRESIDENTE
Sebastiano Adamo

F.to L'Assessore Anziano
Pulvino Antonino

F.to Il Segretario Generale
Migrone Antonio Giuseppe

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 20/01/2020

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

— E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
— E' divenuta esecutiva il 20/01/2020 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 20/01/2020

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale